

Applicate marche
per euro 723
sull'originale.

Trieste, 10/11/2007

Il Funzionario

PR

PROF. AVV. ALFREDO ANTONINI
Via del Lazzaretto Vecchio 2 - 34121 Trieste
Tel. 040 301129 - 010 301728

R.G. n. 145/2007

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

All'udienza del 13 giugno 2007, nel procedimento d'appello ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 83/2006, di data 1-6.12.2006, notificata al debitore il 27.2.2007, con cui il Tribunale di Udine ha dichiarato il fallimento in estensione di [REDACTED], nato a [REDACTED] (MI) il [REDACTED] quale socio personalmente ed illimitatamente responsabile della società [REDACTED], procedimento d'appello promosso con ricorso depositato il 28.3.2007

da

[REDACTED], con gli avv.ti Graziano Ciccarelli e Paolo Rolli e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste;

contro

CURATELA FALLIMENTO "[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]", nonché del socio accomandante illimitatamente responsabile "[REDACTED]
[REDACTED]", in persona del curatore dott. Agnoletto Alberto, con gli avv.ti Francesco Gabassi e Alfredo

N. 302/07 SENT.
N. 332/07 REP.
N. 145/07 R.G.
N. 921/07 CRON.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

029578

26 NOV. 2007

Antonini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste;

con l'intervento volontario di

, con gli avv.ti Cristian Tosoratti e Alfredo Antonini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste;

dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, Sezione Seconda Civile, riunita in camera di consiglio con l'assistenza del sottocritto Cancelliere e così composta:

- dott. Vincenzo Colarieti Presidente
- dott. Francesca Mulloni Consigliere rel.
- dott. Claudio Cerroni Consigliere

sono comparsi gli avv.ti Ciccarelli e Rolli, l'avv. Gabassi, l'avv. Tosoratti ed il dott. Alberto Agnoletto.

L'avv. Ciccarelli chiede di depositare note d'udienza. Le altre parti si oppongono. La Corte non ammette il deposito di note ed invita le parti alla discussione orale.

Le parti discutono la causa ed all'esito precisano le rispettive conclusioni come segue:

l'appellante come nelle note depositate il 6.6.2007, opponendosi in via istruttoria alla prova testimoniale ex adverso richiesta poiché

inammissibile, dovendo il contenuto della relata essere provato per iscritto; nel caso di ammissione della stessa, senza inversione dell'onere probatorio, chiede di essere ammesso a prova contraria sul seguente capitolo "Se è vero che

~~anni Leonardo~~ ha abitato stabilmente con la propria famiglia in ~~servignano a Via Osoppo n. 6~~ sino al 31.1.2007", indica a testi: ~~cesce Domenico~~ da ~~T. viscosi~~, ~~serio Bruno~~ e ~~giulio Vittorio~~ da ~~...~~

la curatela come in comparsa di risposta, opponendosi alla prova in data odierna richiesta dal ricorrente, essendo la stessa irrituale e comunque irrilevante in quanto vi è documentazione precisa sul punto;

la società intervenuta come in comparsa di intervento.


La Corte si ritira in camera di consiglio.

Indi, all'esito,

visti gli art. 18 L.F. - come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - e l'art. 281 sexies c.p.c.,

la Corte d'Appello di Trieste - Sezione Seconda Civile, in nome del Popolo Italiano, pronunzia la seguente


s e n t e n z a



- ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla curatela (per non esserle stati notificati il ricorso ed il decreto di cui all'art. 18 L.F.) e ciò in quanto il ricorso - con il quale l'appellante ha chiesto la revoca del fallimento in estensione e la condanna del curatore istante al risarcimento dei danni - è stato depositato il 28.3.2007 e notificato con il relativo decreto il 12.4.2007 al "dott. Alberto Agnoletto, curatore del fallimento..." (e non al dott. Alberto Agnoletto, in proprio);

- ritenuto che nelle note depositate in data 6.6.2007 l'appellante ha, peraltro, rinunciato alla richiesta di condanna del curatore istante - che non si è costituito in giudizio in proprio - al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi;

- visti gli art. 150 e 153 D. Lgs. n. 5/2006 e ritenuto che correttamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie la disciplina novellata, in considerazione della data di deposito (10.8.2006, posteriore alla data di entrata in vigore, il 16 luglio 2006, del D. Lgs. 5/2006) della istanza di estensione del fallimento, ex art. 147, comma 4°, L.F., al socio accomandante



[redacted] Leonardo, proposta dal curatore del fallimento [redacted] di Vanni Raffaele, nonché dell'autonomia delle due procedure del fallimento della società e del fallimento in estensione, affermata dall'art. 148 L.F. novellato ("...rimanendo distinte le diverse procedure..."): osservandosi, peraltro, che l'applicazione alla fattispecie della legge anteriore avrebbe comportato declaratoria di inammissibilità dell'appello (proposto in luogo dell'opposizione ex art. 18 L.F. vecchio testo);


- rilevato che con atto di intervento volontario depositato il 4.6.2007 la [redacted], creditore istante del fallimento della [redacted] è intervenuta nel presente giudizio d'appello, dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trova, sicchè questa Corte - pur ritenendo che la predetta società rivestisse in primo grado la posizione di litisconsorte necessario, affermata quanto ai creditori del primo fallimento, nel vigore della vecchia disciplina, con riferimento alla fase di opposizione (Cass. 10693/2005; Cass. 9359/2001) sulla base di argomenti (essere "...l'originaria istanza di fallimento... implicitamente ed

inevitabilmente riferita a tutti coloro che per legge devono rispondere del dissesto denunciato...”, nonché costituire “...la successiva dichiarazione di fallimento in estensione... lo sviluppo di un’iniziativa originariamente assunta dall’istante iniziale...”: così Cass. 10693/2005) che questa Corte reputa ancora validi, nonostante il mutato tenore letterale dell’art. 147 e dell’art. 18 L.F. - non è tenuta a rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (Cass. 16504/2005; Cass. 15955/2006; 5674/1997);

- ritenuto che la lamentata violazione del diritto di difesa è insussistente, in quanto il ricorso per l’estensione del fallimento ed il relativo decreto sono stati notificati, ex art. 143 c.p.c., al [redacted] in data 6.11.2006 - regolarmente e tempestivamente rispetto alla fissata udienza del 22.11.2006 - dopo che il Comune di [redacted] aveva definito in data 5.10.2006 la pratica di cancellazione dell’appellante dal Registro della Popolazione Residente per “irreperibilità anagrafica” (come risulta dall’attestazione dell’Ufficiale dell’Anagrafe in atti, sub doc. 2 della curatela, notizia all’evidenza ripresa dall’Ufficiale Giudiziario con la dizione “già

residente in [redacted]" contenuta nella relazione di notifica di data 17.10.2006) e dopo che altra notifica era stata effettuata a mezzo posta presso la residenza anagrafica di Via [redacted] a [redacted] (perfezionatasi per compiuta giacenza in data 25.9.2006, oltre il termine a comparire fissato dal Tribunale al 19.9.2006, e per questo rinnovata);

X
- ritenuto che del tutto condivisibilmente ed all'esito di una puntuale istruttoria il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per l'estensione del fallimento della s.a.s. al socio accomandante [redacted], quale socio accomandatario di fatto; ed, infatti, le dichiarazioni degli informatori sentiti all'udienza del 22.11.2006 ([redacted], legale rappresentante della [redacted] "Confermo di aver trattato sempre con [redacted] La nostra società vende e noleggia macchinari per l'edilizia. La [redacted] ha acquistato e soprattutto preso a noleggio macchinari dalla [redacted]. Personalmente ho sempre trattato con il sig. [redacted] [redacted] il quale ci richiedeva il noleggio, trattando il canone, il trasporto ed ogni altro aspetto del contratto. I pagamenti vennero sempre



effettuati con assegni firmati da [redacted] ma
ci vennero consegnati da [redacted]"; [redacted]

[redacted], titolare della [redacted]: "Confermo
quanto riferito al curatore ossia che la [redacted]

[redacted] ha intrattenuto rapporti relativamente
alla società [redacted] sia con [redacted]

che con [redacted]. L'impressione era che
entrambi gestissero insieme la società"; [redacted]

[redacted], dipendente della [redacted]

[redacted]: "Sono responsabile dell'ufficio controllo e
recupero crediti ed in tale veste convocai

l'[redacted] per trattare un piano di rientro
e si presentò [redacted] il quale per la

società si impegnò ad un rientro mensile pari a
1.000,00 euro. Il piano però non venne rispettato

sin dall'inizio e pur tentato un nuovo contatto si
rese irreperibile..."; [redacted] legale

rappresentante della [redacted]: "Tutti i
rapporti commerciali per la [redacted] li

ho intrattenuti con [redacted]. Il padre si
limitava al carico della merce. Anche i solleciti

di pagamento venivano fatti a [redacted]... Dopo
i miei solleciti di pagamento nell'ultima occasione

in cui lo vidi [redacted] venne con un suo
commercialista proponendo un piano di rientro. Mi

disse che se gli facevo credito sul materiale a 60 giorni, lui ogni volta che mi pagava avrebbe aggiunto un 3% per rientrare dal debito. Proposta che non accettai. Gli feci una controproposta chiedendo però che vi fosse un accordo con tutti i creditori e lui mi disse che vi sarebbe stato un incontro con il commercialista e con gli altri creditori...") consentono di ritenere provato che l'appellante - in violazione dell'art. 2320 c.c. - si è sistematicamente ingerito nell'amministrazione e gestione della società, di cui era mero accomandante, lasciando al padre, socio accomandatario, la cura degli aspetti meramente esecutivi dei lavori e la formale intestazione dei rapporti bancari;

- rilevato che la recente riforma della legge fallimentare ha previsto che il procedimento relativo all'istruttoria prefallimentare (art. 15 L.F.) si svolga con il rito camerale (art. 737 e seg. c.p.c.) e che, nella fattispecie, l'istruzione probatoria è avvenuta in conformità al disposto di cui all'art. 738, terzo comma, c.p.c.;

- ritenuto, infine, che - alle stregua delle considerazioni che precedono - le istanze

istruttorie appaiono irrilevanti ai fini della decisione;

- ritenuto che non sussistono ragioni per derogare al generale principio di cui all'art. 91 c.p.c.;

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto integralmente conferma la gravata sentenza;
- 2) condanna l'appellante a rifondere alle altre parti le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 1.813,50 (di cui euro 612,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari ed euro per 201,50 per spese generali) quanto alle due procedure fallimentari ed in complessivi euro 981,00 (di cui euro 422,00 per diritti, euro 450,00 per onorari, euro 109,00 per spese generali) quanto alla società intervenuta, oltre ad IVA, se dovuta, e CA.

Letta all'udienza del 13.6.2007

Il Presidente - dott. Vincenzo Colarieti

Il Consigliere rel. - dott. Francesca Mulloni

Il Consigliere - dott. Claudio Cerroni

IL CANCELLIERE
Viviana Mercurio

~~Depositata in cancelleria del~~ 13 GIU 2007

IL CANCELLIERE
Viviana Mercurio

